



COMUNE DI PETRIOLO
Provincia di Macerata

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 7 DEL 02-04-2020

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: EMERGENZA CORONA VIRUS - PROROGA CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIVICO CIMITERO COMUNALE FINO AL 13/04/2020

L'anno duemilaventi addì due del mese di aprile, il Sindaco LUCIANI ING. DOMENICO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*".

Visti i successivi D.P.C.M. attuativi del citato Decreto Legge n. 6/2020, da ultimi quelli dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020.

Tenuto conto che lo slogan utilizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per descrivere i suddetti decreti è "Io Resto a Casa".

Dato atto che nel D.P.C.M. 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*".

Considerato che il D.P.C.M. 9 marzo 2020 all'art. 1, comma 2 dispone il divieto, su tutto il territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Considerato che il D.P.C.M. 11 marzo 2020 all'art. 1, comma 6, prevede che Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via

ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi nella Regione Marche e nella Provincia di Macerata diffusi dal GORES.

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Petriolo e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

Richiamata l'ordinanza sindacale del 13/03/2020 n. 5 con la quale si provvedeva alla chiusura al pubblico del cimitero comunale fino al 25 marzo 2020;

Richiamata l'ordinanza sindacale del 13/03/2020 n. 6 con la quale si provvedeva alla proroga della chiusura al pubblico del cimitero comunale fino al 3 aprile 2020;

Visto l'articolo 1 del DCPM del 01/04/2020 che testualmente recita "L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 2020";

Ritenuto necessario dover prorogare gli effetti dell'Ordinanza sindacale del 13/03/2020 n. 5 sopra richiamata fino al giorno 13 aprile 2020 incluso.

Richiamati i commi da 3 e 6 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

Ravvisata la necessità e l'urgenza,

ORDINA

per le motivazioni sopra indicate e che si ritengono espressamente richiamate, di prorogare gli effetti dell'Ordinanza sindacale del 13/03/2020 n. 5 sopra richiamata fino al giorno 13 aprile 2020 incluso.

ORDINA ALTRESI

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge;

INCARICA

l'Ufficio Segreteria di:

- pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio telematico sul sito internet dell'Ente;
- arantire ogni altra forma di pubblicità delle disposizioni ivi contenute alla

cittadinanza;

- trasmettere copia della presente Ordinanza agli uffici comunali per quanto di competenza;
- notificare copia della presente ordinanza alla Prefettura di Macerata e alla Stazione dei Carabinieri di Mogliano;

AVVERTE

salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro i termini previsti dal D.lgs. 104/2010 (60 gg);
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini previsti dal D.P.R. 24 novembre 1971, N. 1199 (120 gg);

che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare rispettare la presente Ordinanza.

IL SINDACO
ING. DOMENICO LUCIANI